

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10 del 26 marzo 2013

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228.

Art. 2. Istituzione e determinazione del tributo comunale sui servizi

Il tributo comunale sui servizi nel caso di adozione della tariffa sui rifiuti e sui servizi come prevista all'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228, si applica limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi per i servizi indivisibili erogati dal Comune di Borgo Valsugana come individuata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228 e di seguito indicata con il termine "maggiorazione".

La maggiorazione è dovuta nella misura espressa in €/mq, come determinata con deliberazione del Consiglio comunale ed è commisurata alla superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come definita al comma 9 dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione si considerano le superfici già in possesso del gestore della tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti o successivamente dichiarate.

In caso di tariffa giornaliera di smaltimento, la maggiorazione è applicata su base giornaliera. Essa è dovuta quando raggiunga l'importo minimo di 5 euro.

Art. 3. Esclusioni, agevolazioni e sostituzioni del Comune.

Per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla L.R. 21.09.2005, n. 7, aventi sede nei comuni del territorio della Comunità Valsugana e Tesino, la riduzione è stabilita nel 30%.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228 alle fattispecie che godono delle agevolazioni di cui all'articolo 10 "Riduzioni tariffarie" del Regolamento per la disciplina della tariffa, si applica una riduzione della maggiorazione pari al 30%.

Ai sensi del comma 15 dell'art 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228 del per le abitazioni con unico occupante si applica una riduzione della maggiorazione pari al 30%, in quanto, anche se non formalmente evidenziata, viene di fatto applicata con la parametrizzazione (Kb) prevista dalla tariffa "Parte Fissa".

Art. 4. Dichiarazione

Le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per la disciplina della tariffa valgono ai fini dell'applicazione della maggiorazione ed hanno effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino delle variazioni da cui consegua un diverso ammontare della maggiorazione, per le quali si rinvia a quanto disposto dall'articolo medesimo.

Art. 5. Funzionario responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla maggiorazione stessa.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla maggiorazione, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 6. Riscossione

La maggiorazione è versata al Comune con le modalità previste dalla legge in due rate con cadenza semestrale posticipata, corrispondenti alle scadenze previste per il pagamento della tariffa.

Art. 7. Violazioni e sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento della maggiorazione risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% della maggiorazione non versata, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della maggiorazione non versata, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 5, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 8. Efficacia

Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo gennaio dell'anno 2013.

Art. 9. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 32, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228 e si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 161 a 170 della Legge 27.12.2006 n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.